

Novità fiscali del 19 febbraio 2009: valore normale degli immobili: prova contraria; abrogazione del libro dei soci: chiarimenti da Unioncamere; accertamento per relazione da produrre sempre

Publicato il 19 febbraio 2009

valore normale degli immobili: prova contraria; abrogazione del libro dei soci: chiarimenti da Unioncamere; accertamento per relazione da produrre sempre; Basilea 2 - vigilanza per le banche: circolare aggiornata della Bankitalia; tassazione unica per i distretti o reti di imprese

Indice:

- 1) Valore normale degli immobili: Prova contraria**
- 2) Abrogazione del libro dei soci: chiarimenti da Unioncamere**
- 3) Contenzioso tributario: accertamento per relazione da produrre sempre**
- 4) Basilea 2 - Vigilanza per le banche: circolare aggiornata della Banca D'Italia**
- 5) S.p.A. a partecipazione pubblica maggioritaria: codici tributo per restituire gli aiuti di Stato**
- 6) Tassazione unica per i distretti o reti di imprese**
- 7) Brevi fiscali**

1) Valore normale degli immobili: Prova contraria

Le presunzioni basate sul valore normale, introdotte dal D.L. n. 223/2006, ammettono prova contraria.

La difesa del contribuente, oltre ad eccezioni di legittimità dell'accertamento, deve fondarsi sul merito dei rilievi.

Ciò è quanto stato rimarcato da *Massimo Simoni*, in *Il Fisco n. 1/2009*, il quale ha ulteriormente osservato come l'esame dell'atto emesso dall'Amministrazione Finanziaria va contestata la costruzione del valore normale rivolta, principalmente, sulle quotazioni Omi.

Vanno, quindi, evidenziate le specificità della singola compravendita, individuando tutti gli elementi che giustificano l'aver praticato un prezzo inferiore al valore normale stimato dai verificatori.

Particolare attenzione merita, infine, la presunzione basata sul mutuo che, in particolar modo per il passato, rischia di compromettere le possibilità di difesa del contribuente.

Il contribuente deve dimostrare che la differenza tra valore normale e corrispettivo dichiarato non ha determinato alcuna evasione, non essendosi concretizzato alcun occultamento di corrispettivo.

Il contribuente potrebbe ad es. dimostrare che la differenza non rilevante, tra valore normale e corrispettivo dichiarato, è fisiologica.

Ciò in particolare ove derivante essenzialmente dall'impiego di valori medi di mercato come appunto i valori Omi.

Una volta determinato quale sia il valore normale corretto, rispetto ai valori Omi, si tratta di mettere in risalto le specificità del singolo immobile e/o della singola trattativa per dimostrare la ragionevolezza di un prezzo inferiore rispetto ad uno ipoteticamente vicino al valore normale Omi.

Gli elementi probatori attinenti l'immobile possono, a mero titolo esemplificativo, riguardare:

- la particolarità della zona;

- un generale scarso valore commerciale dell'immobile (ad esempio, un condominio) a causa di vincoli posti dal piano regolatore (vincoli che possono riguardare la presenza di negozi attività commerciali);

- scarse condizioni di sicurezza per la mancanza di recinzioni e cancelli, soprattutto in zone a rischio criminalità;

- la presenza di pareti cieche (perché magari l'edificio è stato realizzato adiacente ad altro esistente);

- e così via.

Abrogazione del valore normale

Nel frattempo, *Cristina Bartelli*, in *Italia Oggi* del 18.02.2009, ha reso noto il via libera della Commissione bilancio del Senato all'abrogazione del valore normale.

L'emendamento alla Comunitaria 2008 spiana la strada all'approvazione, in Commissione politiche comunitarie, del disegno di legge 1078 della comunitaria 2008.

Si tratta dell'emendamento che prevede l'abrogazione dell'utilizzo del valore normale negli accertamenti basati sul valore Omi, che era stato messo in stand by in attesa di chiarimenti dal parte del Ministero dell'Economia.

2) Abrogazione del libro dei soci: chiarimenti da Unioncamere

Con l'abrogazione della tenuta del libro soci per le S.r.l., il ruolo di pubblicità del Registro delle imprese acquista pieno valore non soltanto verso i terzi, ma anche nei riguardi della società stessa.

E' questo uno degli aspetti derivanti con l'introduzione delle novità arretrate dal Decreto cd. anticrisi alle norme codicistiche.

In particolare, prima del 30.03.2009, 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008, il trasferimento delle quote sociali è valido ed efficace tra le parti per effetto del consenso manifestato dalle stesse, mentre nei confronti della società solo dal momento dell'iscrizione nel libro soci dell'atto traslativo, effettuata dagli amministratori a condizione che il medesimo sia stato depositato nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (si tratta del sistema delineato dall'art. 2470 del c.c.)

Situazione dal 30.03.2009

Con la soppressione del libro soci, il trasferimento delle partecipazioni non può più avere effetto dal momento di iscrizione dello stesso nel libro dei soci, ma dopo il deposito del medesimo presso il Registro delle imprese.

Su tale aspetto, l'Unioncamere, nella propria nota del 11.02.2009, ha inteso il termine "deposito" quale "iscrizione".

Si tratta dell'unico momento in cui avviene la piena e completa conoscibilità delle risultanze del Registro.

Tale novità è dovuta sia al fine di avvicinare la situazione delle S.r.l. a quella delle società di persone, o forse per eliminare l'ulteriore formalità dell'iscrizione del trasferimento delle quote nel libro soci (adempimento doppio).

Sia per portare alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, scopo che deve intendersi perseguito anche relativamente alla soppressione della comunicazione che doveva essere fatta ogni anno al Registro delle imprese circa le risultanze del libro dei soci in sede di deposito del bilancio, di cui all'art. 2478-bis, co. 2 del c.c..

All'abrogazione dei suddetti adempimenti è connesso l'obbligo a carico degli amministratori delle S.r.l. e delle società consortili a responsabilità limitata di integrare le informazioni presso il registro delle imprese con quelle risultanti dal libro soci.

Detta integrazione dovrà essere effettuata entro il 30.03.2009 in via telematica, mediante l'uso della firma digitale in virtù dell'obbligo contenuto nell'art. 31, co. 2 della Legge n. 340/2000 di presentare le domande delle società all'ufficio del Registro delle imprese unicamente con la predetta modalità.

In attesa di una revisione organica della modulistica e dei software, la dichiarazione in commento deve essere presentata utilizzando la modulistica attualmente in vigore per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro delle imprese contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6.2.2008, compilando l'intercalare S da allegare al modulo B, con l'indicazione nel quadro Note che si tratta di "dichiarazione ai sensi dell'art. 16, co. 12-undecies della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009".

Tale comunicazione consente all'ufficio del Registro delle imprese di acquisire delle informazioni ad oggi non previste, ma contenute nel libro soci, quali:

- il domicilio del socio;

- l'entità della partecipazione "liberata" con il versamento da parte del socio, mentre ad oggi dal registro delle imprese risulta soltanto il valore nominale della stessa.

Queste informazioni devono essere contenute nel "campo note" di ciascuna quota, senza utilizzare il modello note (XX) allegabile alla pratica.

Infine, Unioncamere ha precisato che nel caso in cui gli amministratori dovessero adempiere a tale obbligo entro il 30.03.2009 non devono pagare né le imposte (bollo), né il diritto di segreteria dovuto alle Camere di commercio in sede di iscrizione o di deposito di atti al Registro delle imprese.

Mentre, la sanzione pecuniaria oscilla tra € 206,00 e € 2.065,00, prevista dall'art. 2630 del c.c. per la tardiva presentazione delle domande, denunce o dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese.

Dulcis in fundo, viene indicato che gli uffici del Registro delle imprese, in sede di controllo su dette comunicazioni, si limiteranno alla sola verifica formale delle stesse e non dovranno esaminare la veridicità delle dichiarazioni rese sulla composizione sociale dichiarata.

(Nota Unioncamere n. 2453 del 11.02.2009)

3) Contenzioso tributario: accertamento per relazione da produrre sempre

L'Amministrazione finanziaria deve sempre produrre il verbale redatto dai verificatori (nel caso di specie della Guardia di Finanza).

Infatti, l'onere di produrre in giudizio il p.v.c (processo verbale di constatazione) non grava sul cittadino, nemmeno in relazione agli atti notificati prima dell'entrata in vigore dello Statuto del Contribuente.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 3456 del 12.02.2009)

4) Basilea 2 - Vigilanza prudenziale per le banche: circolare aggiornata della Banca D'Italia

La Banca d'Italia con la circolare n. 263 del 27.12.2006, ha prima recepito le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali.

Poi ha modificato il testo di tale circolare n. 263 (3° aggiornamento del 15.01.2009) facendolo pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Nuova struttura della regolamentazione prudenziale

La nuova struttura della regolamentazione prudenziale si basa su "tre pilastri".

Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi).

A tal fine la circolare prevede metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo.

Il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.

Il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

(Banca D'Italia, Circolare n. 263 del 15.01.2009, pubblicata nella G.U. n. 38 del 16.02.2009)

5) S.p.A. a partecipazione pubblica maggioritaria: codici tributo per restituire gli aiuti di Stato

Istituiti i codici tributo per recuperare le agevolazioni fiscali fruite da S.p.A. a prevalente capitale pubblico.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 18.02.2009 ha istituito i codici tributo per recuperare le agevolazioni fiscali, fruite dalle S.p.A. a prevalente partecipazione pubblica che esercitano servizi pubblici locali, dichiarate illegittime dalla decisione della Commissione europea (n. 2003/193 del 5.6.2002) in materia di recupero di aiuti di Stato incompatibili con la normativa comunitaria.

Per il versamento delle somme dovute, erano stati istituiti appositi codici tributo (“5050”-“5051”).

Adesso, per consentire la restituzione delle somme recuperate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **“5058”**, denominato “recupero, ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate in capo alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - capitale”;

- **“5059”**, denominato “recupero, ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate in capo alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - interessi”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Inoltre, va riportato nell’apposito spazio il “ codice ufficio” ed il “codice atto” evidenziati nell’atto notificato, con l’indicazione quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta oggetto del beneficio agevolativo, espresso nella forma “AAAA”.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 45/E del 18.02.2009)

6) Tassazione unica per i distretti o reti di imprese

Il D.L. n. 5/2009 (decreto “incentivi”) ripropone una nuova possibilità di tassazione “allargata”.

Destinatari della norma sono i distretti produttivi o reti di imprese ossia gli insiemi di imprese che, legate tra di loro da imprescindibili vincoli territoriali, produttivi o, in particolare, dalla condivisione comune di know how, formano un unico “sistema” imprenditoriale, garantendo ai distretti di fare della norma fiscale un ulteriore volano di maggiore competitività e di avvicinarsi a modelli di tassazione già presenti in Europa.

Soggetti destinatari

I destinatari sono le imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca, che decidono, liberamente, di far parte di un distretto produttivo da individuarsi nelle libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

Le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’Ires.

I distretti che scelgono il regime di tassazione unitaria, ai fini delle imposte sui redditi verranno considerati come nuovi soggetti passivi Ires individuati dall’art. 73 del Tuir; in particolare, saranno paragonati ai soggetti residenti enti pubblici e privati, nonché ai trust, diversi dalle società, che svolgono in via esclusiva o principale una attività commerciale.

Norme applicabili

Si applicano, in sostanza, le disposizioni sul consolidato nazionale. Si tratta, in pratica, delle disposizioni per la tassazione dei gruppi di imprese controllate residenti che in via unitaria, perché legati tra loro da vincoli di controllo previsti dall’articolo 2359, comma 1, lettere a) e b) del codice civile, tassano in un’unica soluzione i redditi dei soggetti partecipanti al consolidamento (articoli da 117 a 129 del Tuir).

La tassazione, nei fatti, avviene solo in capo alla società consolidante che attrae a sé tutti redditi netti delle società consolidate.

Reddito imponibile del distretto

Il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.

L'opzione ha validità per un triennio.

La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa alla scelta del distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza, alla parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità.

In pratica, sulla base degli accordi interni tra le imprese che fanno parte del distretto, le stesse potranno indicare su chi e con quale percentuale ricadrà il carico tributario.

Non concorrono a formare la base imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

L'ammontare dovuto come imposte dirette o locali è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso; quindi, ai fini dell'Ires, si determinerà sulla base imponibile l'imposta corrispondente all'aliquota del 27,5%.

Tassazione concordata

I distretti, anche nelle ipotesi in cui non si sia scelta l'opzione per la tassazione unitaria, possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.

I parametri oggettivi per la determinazione delle imposte vengono determinati dall'Agenzia delle

entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

La possibilità della parametrizzazione fiscale a livello locale, oltre che con l'Erario, potrà essere concordata in via preventiva e vincolante anche con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, stabilendo il volume di tributi, contributi e altre somme che le imprese appartenenti al distretto dovranno versare in ciascun anno.

Adempimenti ordinari

Per le imprese appartenenti al distretto resta comunque l'obbligo di assolvere gli ordinari adempimenti fiscali e l'applicabilità delle disposizioni penali tributarie.

In caso di osservanza del concordato, sono previsti controlli solo a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per determinare e aggiornare gli importi dovuti per la tassazione concordata.

(Notiziario dell'Agenzia dell'Entrate del 18.02.2009)

7) Brevi fiscali

a) Autotutela negata: inammissibile il ricorso avverso il provvedimento

Questo quando l'accertamento è definitivo, altrimenti a decidere sulle sorti del "rifiuto" è il

giudice tributario

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela promossa dal contribuente volta a ottenere l'annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo, per l'intervenuto giudicato formatosi sulla decisione di reiezione del ricorso, in conseguenza sia della discrezionalità dell'Amministrazione nell'esercizio del potere di autotutela, sia dell'inammissibilità di un nuovo sindacato giurisdizionale sull'atto di accertamento munito del carattere di definitività.

A tali conclusioni è pervenuta la **Cassazione**, a sezioni unite, con la **sentenza n. 2870 del 6 febbraio 2009**.

Si consiglia sempre, a tal fine, di presentare, in concomitanza della istanza di autotutela, comunque, in Commissione Tributaria, il ricorso contro l'atto ritenuto illegittimo, poiché trascorsi i 60 giorni l'atto impositivo diviene esecutivo (come evidenzia la sentenza della Suprema Corte) e se nel frattempo l'istanza di autotutela non sia stata accolta il cittadino resta di rimanere spiazzato (ingiustamente).

(Notiziario dell'Agenzia dell'Entrate del 18.02.2009)

b) Trasformazione di aziende speciali: Lo smobilizzo del fondo non è esente dal prelievo fiscale

Nella trasformazione di un'azienda speciale in una società di capitali il fondo rischi rilevato nel bilancio della società risultante dall'operazione deve essere considerato, ai fini fiscali, alla stregua di un fondo dedotto.

Per i particolari si veda nell'articolo sulle novità fiscali di ieri.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44/E/2009)

c) Fondazioni bancarie ed imposte sui redditi: Sono escluse dalle agevolazioni ex art. 6, D.P.R. n. 601/1973

Il compito che il legislatore ha assegnato alle c.d. fondazioni bancarie non appare compatibile con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata

Sul piano processuale, considerato che si ricava l'esistenza di una vera e propria presunzione di esercizio della attività di impresa bancaria in capo a coloro che in ragione della entità della partecipazione al capitale sociale sono in grado di influire sull'attività dell'ente creditizio, per accedere al beneficio invocato, le cc.dd. fondazioni avrebbero dovuto allegare e dimostrare di avere svolto una attività del tutto differente da quella voluta dal legislatore, nel senso che invece di privilegiare le finalità di consentire al nostro sistema creditizio di affrontare le turbolenze del mercato internazionale, abbiano invece svolto una attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale.

Inoltre, l'onere di provare i fatti giustificativi di un trattamento fiscale agevolato grava sempre su colui che invoca il beneficio, secondo i consueti criteri di ripartizione dell'onere della prova, dettati dall'art. 2697 c.c..

(Corte di Cassazione, sentenza n. 1593 del 22.01.2009)

d) Accertamento per l'anno 2008 del cambio in euro delle valute estere

E' stato stabilito il controvalore degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.

La Banca D'Italia con nota del 27.1.2009, ha comunicato la predetta media dei cambi, espressi, per effetto della conversione, in euro

(Agenzia delle Entrate, disposizione del 17.02.2009, Protocollo n. 2009/20694

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l